

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- **per impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- **per attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- **per forme di utilizzo e di gestione**, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- **per concessione**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- **per convenzione**, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore;
- **per tariffe**, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 2 Riferimenti normativi e oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici, secondo quanto disposto dall'articolo 90 comma 25 della L. 27/12/2002 n. 289.

Art. 3 Finalità

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità territorialità progettualità ed economicità

Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.

Art. 4 **Individuazione degli impianti**

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati come segue:

A) *Impianti sportivi di rilievo comunale*

- Campo Sportivo Pian di Contro
- Struttura Geodetica Pian di Contro
- Campo Sportivo Vecchio – Via Europa
- Campi da Tennis – P.le Fratini

B) *Impianti sportivi scolastici*

- Palestra Scuola Media

Art. 5 **Classificazione delle attività sportive**

Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole.
- attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 6 **Forme di Gestione**

Le strutture di cui al precedente art. 4 possono essere gestite nei modi seguenti:

a) direttamente dal Comune;

b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Amandola, individuata previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento;

Ad ogni schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi sarà allegato un disciplinare di oneri per la migliore manutenzione in base allo schema allegato al presente Regolamento.

Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale di cui all'art. 4 lett. A è data facoltà alle associazioni o società sportive di presentarsi in forma associata o in partnership con altri soggetti imprenditoriali. Rimane ferma la titolarità della gestione in capo alle associazioni o società sportive affidatarie.

Art. 7

Affidamento in gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale (lett. A)

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, ferme restando le altre modalità indicate all'art. 6, è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero aventi sede nel Comune di Amandola e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale di cui all'art. 4 punto A è data comunque facoltà ai soggetti di cui ai precedenti commi di presentarsi in forma associata e/o in partnership con altri soggetti imprenditoriali.

2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma, aventi comunque sede nel comune di Amandola, potrà avvenire direttamente a trattativa privata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione come di seguito illustrate per i soggetti di cui al comma precedente e, comunque,

3. La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni cinque.

4. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale saranno contenute nella convenzione.

5. Il concessionario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività l'accesso agli impianti sportivi agli istituti scolastici con sede nel Comune di Amandola, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica.

6. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

7. Al concessionario spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di utilizzatori terzi e cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti per gli usi destinati;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari previsti con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'Amm. Com.

8. Il concessionario potrà nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica delle redditività

dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione ed il soggetto concessionario.

9. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi sono stabilite dal Comune. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Art. 8

Affidamento in gestione di impianti sportivi Scolastici (Iett. B)

Per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici, da espletarsi solo ed in quanto compatibile con le esigenze e l'attività didattica degli istituti scolastici ivi pertinenti, si applicano le stesse regole di cui al precedente articolo 7.

Art. 9

Responsabile del procedimento

All'affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi comunali provvede il servizio competente sentito l'Assessorato allo Sport.

Alla programmazione, e controllo di tutti gli impianti sportivi cittadini, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali, per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero provvede il servizio competente sentita la Consulta dello Sport

L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato anch'esso dal predetto competente Consulta sulla base delle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.

Art.10

Affidamento in gestione

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una convenzione soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

Tale convenzione consente di esercitare esclusivamente le attività sportive in essa indicate.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento:

- a) gli elementi essenziali delle convenzioni con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
- b) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di utilizzo degli impianti sportivi;
- c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia.

Art. 11

Criteri di assegnazione

Negli affidamenti di cui agli artt. 7, 8 si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- radicamento nel territorio comunale;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;

- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- affidabilità economica;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento.
- progetto tecnico di gestione dell'impianto;

Art. 12 **Norme generali sulla vigilanza.**

Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.

Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell'ente gestore dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale.

La Società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti.

Art. 13 **Accesso agli impianti**

L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Amandola. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede ad Amandola, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti, come stabilito al successivo art. 22.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate.

Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.

Art. 14 **Sospensione delle concessioni**

L'Assessorato allo Sport può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

Art. 15 Funzionamento degli Impianti

Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle richieste delle società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

Art. 16 Orari e tariffe

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta della Consulta dello Sport con approvazione dell'Amministrazione Comunale.

L'assegnazione degli impianti ha validità dal mese di settembre dell'anno in corso, fino al mese di giugno dell'anno successivo.

L'accesso agli impianti sportivi a terzi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi stabilite dall'Amministrazione comunale.

Art. 17 Regole per l'uso degli impianti

L'Assessorato allo sport, sulla base di specifiche indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, emana specifiche norme per l'uso dei singoli impianti sportivi, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

- salvaguardia delle superfici di gioco;
- contenimento dei consumi energetici;
- criteri di utilizzazione di impianti e attrezzature;
- installazione di materiale pubblicitario.

Art.18 Obblighi del gestore

Il gestore si obbliga:

- a. ad usare la massima cura e diligenza nell'uso del complesso immobiliare in modo da garantire che i relativi impianti non vengano danneggiati o manomessi;
- b. ad osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con l'impianto, ivi compreso il piano di classificazione acustica del territorio;
- c. a provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree a verde esistenti, al servizio di custodia delle aree recintate e degli immobili, nonché alla custodia delle attrezzature;
- d. ad osservare quanto disciplinato dalle convenzioni riguardo alle spese per i consumi di rete (acqua, energia elettrica, riscaldamento ecc.);
- e. ad assicurare la disponibilità dei campi per lo svolgimento dei campionati alle società sportive che ne facciano richiesta.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che apportano una maggiore dotazione dei servizi e strutture per la pratica sportiva realizzati a cura e spese del gestore, o per qualsiasi altro intervento di implementazione delle strutture del complesso, il gestore non può vantare alcun diritto e rimborso spesa a qualsiasi titolo, esonerando inoltre il Comune da ogni onere per debiti ed impegni contratti.

La procedura per la concessione del corrispettivo per la realizzazione da parte del gestore di interventi di manutenzione straordinaria o di implementazione dei servizi e delle strutture, viene disciplinata dalla convenzione.

Art. 19

Responsabilità dei gestori

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.

L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società gestrici per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione comunale rivalendosi sul contributo annuale fino alla completa copertura del danno.

Art. 20

Revoca assegnazione impianti

La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dall'Amministrazione Comunale per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti.

Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

Art. 21

Revoca accesso agli impianti

La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dal servizio competente, su segnalazione della Consulta dello Sport per:

- violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti;
- ripetute violazioni delle regole del presente regolamento;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

Art. 22

Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive

Gli impianti sportivi a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a società associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede ad Amandola, alle seguenti condizioni:

• ottenimento dell'autorizzazione per l'utilizzo da parte della Consulta dello Sport previa richiesta presentata almeno 15 giorni prima.

- pagamento delle tariffe d'uso a favore del gestore
- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto e con la programmazione del gestore;

- versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dall' Assessorato allo Sport del Comune in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto. Deposito da restituirsi al termine della manifestazione previa verifica di eventuali danni arrecati.

Tutti gli utilizzi da parte di terzi non contemplati nel presente articolo possono essere concessi solo dall'Assessorato allo sport, previo accordi onerosi, su richiesta da parte di:

- le stesse società locali gestori degli impianti nel caso in cui ricevessero richieste di utilizzo dell'impianto da loro gestito da parte di terzi,
- terzi che richiedessero direttamente a questa Amministrazione l'utilizzo degli impianti sportivi per attività sportive e/o extra sportive.

In entrambi i casi il soggetto richiedente dovrà comunque attivarsi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per ottenere la relativa deroga nelle forme e nei modi previsti dal presente articolo.

Medesime procedure devono essere osservate per l'utilizzo temporaneo di impianti sportivi per manifestazioni extra sportive. Per tali utilizzazioni occorre acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Assessorato allo Sport del Comune.

Art. 23

Esercizio attività bar-ristoro ed altre attività commerciali.

Il gestore è autorizzato allo svolgimento del servizio di bar-ristoro. Il servizio di bar-ristoro potrà essere gestito direttamente o affidato a terzi, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia. Nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione al Comune per il necessario nulla-osta. L'autorizzazione è vincolata unicamente all'attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai soli frequentatori degli impianti e l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa nazionale, regionale e regolamentare, fatta salva la facoltà di ottenere autorizzazioni di pubblico esercizio, qualora ne ricorrano le condizioni.

Art.24

Pubblicità

Il gestore è autorizzato ad effettuare pubblicità visiva e fonica di terzi, all'interno dell'impianto assegnato, nel rispetto della legislazione vigente. Il gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e le relative imposte, tasse e diritti graveranno sul gestore. L'esposizione dei cartelloni pubblicitari o degli striscioni non dovrà ostacolare la visibilità del pubblico ed il regolare svolgimento delle attività.

Art.25

Elenco inventario restituzione dell'impianto e rendiconto

Il gestore si impegna a sottoscrivere un elenco inventario che, unitamente allo stato di consistenza degli impianti, verrà formato in contraddittorio fra le parti, prima della consegna degli impianti stessi. Tutti i materiali, attrezzature, arredi ed impianti di cui in precedenza, non potranno essere asportati ne sostituiti ne modificati senza il preventivo benestare del Comune. Il gestore si obbliga a sostituire quelle attrezzature sportive rese inefficienti o pericolose per l'utenza.

Gli impianti, i materiali e tutto quanto viene concesso, dovranno essere restituiti alla scadenza della gestione in perfetta efficienza oltre a consegnare tutte le opere eventualmente costruite che il Comune acquisisce in proprietà per accessione.

Il gestore si impegna altresì a presentare annualmente un rendiconto delle spese sostenute e dei ricavi relativi alla gestione dell'impianto.

Art.26
Ricorsi

Avverso i provvedimenti riguardanti le singole società sportive, emessi in esecuzione del presente regolamento, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla partecipazione del provvedimento medesimo. La Giunta decide entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso delle gestioni di cui alle lettere b) del precedente art. 6 la Giunta Comunale dispone altresì in merito ai futuri rapporti tra gestori degli impianti e società sportive, tenuto conto dei rapporti contrattuali vigenti.

Art. 27
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.